

PRESENTAZIONE ENTRO IL 20 SETTEMBRE- 12 SETTEMBRE 2016 ORE 06:00

## Ultimi giorni per le comunicazioni black list

*Marco Peirola - Dottore commercialista in Torino*

Dovranno essere presentate, al più tardi, martedì 20 settembre 2016 le comunicazioni black list relative alle operazioni, attive e passive, con soggetti aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi a fiscalità privilegiata, tenendo conto delle semplificazioni introdotte dal D.Lgs. n. 175/2014 relativamente alla periodicità annuale dell'adempimento e alla soglia, elevata a 10.000 euro, delle operazioni da comunicare. Il termine - originariamente fissato al 10 aprile 2016 per i contribuenti mensili e al 20 aprile 2016 per i contribuenti trimestrali - è stato prorogato al 20 settembre con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

In scadenza le **comunicazioni black list 2015**, da presentare **entro il 20 settembre 2016**. Il provvedimento 25 marzo 2016 dell'Agenzia delle Entrate, successivamente confermato dal provvedimento 11 aprile 2016, ha prorogato al 20 settembre 2016 il termine per le comunicazioni dei **dati relativi al 2015** delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza a domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata, originariamente fissato al:

- 10 aprile 2016 per i contribuenti mensili
- 20 aprile 2016 per i contribuenti trimestrali.

### Leggi anche

- [Spesometro: mini-proroga al 20 aprile](#)
- [Black list: la comunicazione annuale slitta al 20 settembre](#)

### Semplificazioni introdotte dal D.Lgs. n. 175/2014

L'adempimento è stato semplificato dall'art. 21 del D.Lgs. n. 175/2014 sulle **Semplificazioni fiscali**, il quale ha modificato l'art. 1, comma 1, D.L. n. 40/2010 per ciò che riguarda:

- da un lato, la **soglia di valore** complessivo delle operazioni da comunicare e,
- dall'altra, la **periodicità** di presentazione delle comunicazioni da effettuare nel quadro BL del modello approvato con il provvedimento del 2 agosto 2013.

In base alla disciplina previgente, i soggetti passivi IVA avevano l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a 500 euro effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list. Tali comunicazioni avevano cadenza mensile o trimestrale a seconda dell'ammontare delle operazioni da comunicare.

La nuova disposizione semplifica tale disciplina con effetto dal periodo d'imposta in corso al 13 dicembre 2014, elevando a **10.000 euro** la soglia di valore complessivo delle operazioni da comunicare e prevedendo che i dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi a fiscalità privilegiata siano forniti con **cadenza annuale**.

Mentre nella normativa precedente il limite di 500 euro era riferito alla singola operazione, la soglia introdotta dal decreto sulle Semplificazioni fiscali ha carattere complessivo, nel senso

che - come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 30 dicembre 2014, n. 31/E - il limite di 10.000 euro s'intende non per singola operazione, ma come **limite complessivo annuo**, con il conseguente obbligo di comunicazione una volta superata la soglia di 10.000 euro di valore complessivo di operazioni.

Sul punto, la circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015 ha confermato che tale importo complessivo annuale s'intende riferito al **complesso delle cessioni** di beni e delle **prestazioni** di servizi **effettuate e ricevute** nei confronti degli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list.

È evidente, quindi, che a seguito della novità devono essere comunicate **anche le operazioni** che, singolarmente considerate, sono **di importo non superiore a 500 euro** e che, in base alla normativa previgente, risultavano escluse dall'adempimento.

L'art. 40, comma 3, D.L. n. 40/2010 dispone che l'omissione delle comunicazioni, ovvero la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri, è punita con la **sanzione da 500 a 4.000 euro**, ferma restando la possibilità di avvalersi degli istituti che consentono la riduzione della sanzione dovuta.

## Individuazione dei Paesi black list

L'obbligo comunicativo presuppone che le controparti estere abbiano sede, residenza o domicilio nei Paesi black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 53/E del 21 ottobre 2010, ha precisato che le liste di Paesi contenute nei suddetti decreti devono essere applicate congiuntamente e a prescindere dalla condizione soggettiva dell'operatore economico. In altri termini, ai fini dell'adempimento, è sufficiente che la controparte abbia sede, residenza o domicilio in un Paese contemplato da **una sola delle liste** e indipendentemente dalla natura giuridica e dall'attività svolta dall'operatore. La stessa circolare ha anche chiarito che non rilevano i limiti soggettivi e oggettivi espressamente previsti dagli articoli 2 e 3, D.M. 21 novembre 2001.

### Nota bene

A decorrere dal 23 dicembre 2014, il **Lussemburgo** è stato **escluso** dall'elenco di cui al D.M. 21 novembre 2001, per cui le operazioni attive e passive poste in essere nel 2015 con operatori ivi stabiliti sono escluse dall'obbligo comunicativo in scadenza il 20 settembre 2016.

### Paesi black list

Alderney	Costa Rica	Isole Cayman	Maldive	Salomone
Andorra	Dominica	Isole Cook	Mauritius	Samoa
Anguilla	Ecuador	Isole Marshall	Monaco	Sant'Elena
Antigua	Emirati Arabi Uniti	Isole Turks e Caicos	Monserrat	Sark
Antille Olandesi	Filippine	Isole Vergini britanniche	Nauru	Seychelles

---

Aruba	Gibilterra	Isole Vergini statunitensi	Niue	Singapore
-------	------------	-------------------------------	------	-----------

---

Bahamas	Gibuti	Jersey	Nuova Caledonia	Svizzera
---------	--------	--------	--------------------	----------

---

Bahreïn	Grenada	Kiribati	Oman	Taiwan
---------	---------	----------	------	--------

---

Barbados	Guatemala	Libano	Panama	Tonga
----------	-----------	--------	--------	-------

---

Barbuda	Guernsey	Liberia	Polinesia Francese	Tuvalu
---------	----------	---------	-----------------------	--------

---

Belize	Herm	Liechtenstein	Saint Kitts e Nevis	Uruguay
--------	------	---------------	------------------------	---------

---

Bermuda	Hong Kong	Macao	Saint Lucia	Vanuatu
---------	-----------	-------	-------------	---------

---

Brunei	Isola di Man	Malaysia	Saint Vincent e Grenadine	
--------	-----------------	----------	------------------------------	--

---